

<b>Proposta N. 59 Prot.</b> <b>Data 06/12/2016</b>		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;"><b>L'impiegato responsabile</b></p> _____
---	---	---

**Comune di Alcamo**  
 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  
**Copia deliberazione del Consiglio Comunale**

<b>N° 136</b> del Reg.  <b>Data 14/12/2016</b>	<b>OGGETTO:</b>	APPROVAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PRESENTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3, LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N. 71, AL COMUNE DI PARTINICO, IN ORDINE AL PROGETTO PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA "DISTILLERIA BERTOLINO", DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 44 DEL 15/9/2016 RIGUARDANTE "VARIANTE URBANISTICA ORDINARIA E SPECIFICA AL PRG DA ZONA E (PER USI AGRICOLI) A ZONA D 1.1 ED E - 1.1, OLTRE VIABILITA' DI SERVIZIO LIMITATAMENTE ALL'AMBITO DI INTERVENTO "BOSCO" RICADENTE IN CATASTO AI FOGLI DI MAPPA N. 106 E 98 DIVERSE PARTICILLE", PER I POSSIBILI EFFETTI IMPATTANTI CHE NE DERIVEREBBE ANCHE PER IL CONTERMINE TERRITORIO DI ALCAMO DALLA REALIZZAZIONE DEL PREDETTO PROGETTO.
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b> <b>Bilancio</b> _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<b>NOTE</b>  

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	-	SI
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	-	SI
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	-	SI
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA RITA	-	SI
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 20

TOTALE ASSENTI N. 4

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso  
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno

Consiglieri scrutatori

- 1) Camarda Caterina
- 2) Ferro Vittorio
- 3) Lombardo Vito

La seduta è pubblica

Consiglieri presenti n. 20

### IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n.7 bis dell'o.d.g. relativo a: APPROVAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PRESENTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3, LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N. 71, AL COMUNE DI PARTINICO, IN ORDINE AL PROGETTO PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA "DISTILLERIA BERTOLINO", DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 44 DEL 15/9/2016 RIGUARDANTE "VARIANTE URBANISTICA ORDINARIA E SPECIFICA AL PRG DA ZONA E (PER USI AGRICOLI) A ZONA D 1.1 ED E – 1.1, OLTRE VIABILITA' DI SERVIZIO LIMITATAMENTE ALL'AMBITO DI INTERVENTO "BOSCO" RICADENTE IN CATASTO AI FOGLI DI MAPPA N. 106 E 98 DIVERSE PARTICILLE", PER I POSSIBILI EFFETTI IMPATTANTI CHE NE DERIVEREBBE ANCHE PER IL CONTERMINE TERRITORIO DI ALCAMO DALLA REALIZZAZIONE DEL PREDETTO PROGETTO"" e sottopone al Consiglio Comunale il seguente ordine del giorno:

Facendo seguito alla seduta di questa Commissione, svoltasi il 6/12/2016, nella quale, in esito alla trattazione del secondo punto all'Od.g., che ha riguardato "*prime valutazioni da parte della Terza Commissione Consiliare, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, sui possibili effetti impattanti anche sul contermine territorio di Alcamo, derivanti dalla realizzazione del progetto riguardante la cosiddetta de-localizzazione della "Distilleria Bertolino", in contrada Bosco dell'agro partinicense, che interessa una superficie complessiva pari a mq 163.369, come da Deliberazione N. 44 del 15-9-2016 del Consiglio Comunale di Partinico, pubblicata il 12-10-2016, avente ad oggetto: "Variante urbanistica ordinaria e specifica al PRG da zona E (per usi agricoli) a zona D 1.1 ed E – 1.1 oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" ricadente in catasto ai fogli di mappa 106 e 98 diverse particelle.*", giusta lettera di convocazione di cui alla nota Prot. n. 26330 dell'1/12/2016, inviata p.c. alle SS.LL., la stessa all'unanimità dei propri (sei) Componenti ha, tra l'altro, ha assunto che:

relativamente alle osservazioni formulate dal comitato "*Partinico libera da inquinamento*", con sede in Partinico, via Rossini, 30, il cui documento contenete le stesse è prodotto in copia dal Presidente, avendolo ricevuto, a mezzo posta elettronica, dall'Assessore, Ing. Roberto Russo, la Commissione ritiene che il Comune di Alcamo,

quale ente esponenziale della Comunità stanziata, avrebbe interesse a condividere e fare proprie alcune di dette osservazioni, ovvero quelle vertenti alla tutela di beni giuridici di particolare rilevanza pubblica, onde, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 301, D. Lgs. N. 152/2006, prevenire possibili effetti impattanti anche per il contermino territorio comunale di Alcamo, che potrebbero derivarne dalla realizzazione del progetto di cui alla richiamata Deliberazione di C.C. N. 44 del 15/9/2016 del Comune di Partinico, riguardante *“Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento “Bosco” [esteso circa 160 ettari] ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle*“, ed in particolare quelle di cui ai punti 1., 3., 4., 6., 7., 8., che di seguito si riportano pedissequamente:

**“[...] 1. è priva di presupposti legali e di motivazioni fondate:** Il presupposto, non accertato, che *“la Z.T.O. D1 oltre ad essere insufficiente vedrebbe disattese le aspettative di altre iniziative ai fini industriali della Piccola e Media Impresa presente nel territorio”* viene smentito dalla Tav. U.3 allegata alla stessa variante che, nel rappresentare lo stato di attuazione della zona D1 del PRG, evidenzia ampia disponibilità di aree libere al suo interno. Inoltre la veduta aerea dell'app. google maps (riportata in calce) restituisce la stessa area in massima parte totalmente libera da costruzioni. Ciò contrasta, secondo costante giurisprudenza, con l' art. 5 del DPR 447/98, secondo cui in caso di variante urbanistica per insediamenti produttivi la insufficienza delle aree di PRG *“deve essere accertata in modo oggettivo e rigoroso, laddove per insufficienza deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua in ordine all'insediamento da realizzare. Il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato in relazione al progetto presentato, in relazione al quale esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest'ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, fermo restando che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007, cit.). (il Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27; id., sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo 2006, nr. 1038). Pertanto, la variante adottata, riferita al progetto di massima quale parte integrante, sarebbe possibile se limitata soltanto ad alcuni parametri urbanistici, quale altezza, densità territoriale, etc. nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto, escludendo ogni ulteriore ampliamento della zona D1; per altro ingiustificato data la sua attuale disponibilità di aree libere.

**3. è diretta conseguenza di un accordo tra le parti, per l'approvazione del progetto di delocalizzazione in aree di proprietà della stessa ditta “in deroga al PRG”, preordinato al protocollo d'intesa.** I contenuti di tale accordo risultano riferiti dal Sindaco nel corpo della deliberazione CC n. 12 del 27/12/2010 (richiamata nella delibera di adozione della variante in oggetto) che, approvando una mozione di indirizzo presentata da due consiglieri di maggioranza, impegnava l'amministrazione comunale ad *“avviare con la titolare dell'industria una seria trattativa affinché nel medio lungo termine la stessa trasferisse l'attività lontana dal centro abitato, in un'area a vocazione prettamente industriale”*. L'accordo, tal quale, veniva

riportato successivamente nel “protocollo d’intesa”, documento stipulato tra le parti in data 01/05/2012 ed assunto dalla GM con deliberazione n. 122 del 13/06/2012, poi approvato con emendamenti con deliberazione dal CC n. 28 del 13/07/2012 e nuovamente sottoscritto in data 09/04/2013, e sanciva, prioritariamente, *“l’impegno del Comune ad approvare l’insediamento proposto dalla Ditta nella zona da essa indicata e nel fondo che sarà specificato in relazione alle sue possibili acquisizioni, anche in variante all’attuale previsione di piano regolatore generale”*.

**4. è in violazione dell’art.5 del DPR 447/98 e dell’art. 14 del DPR 380/2001.** Invero, l’art. 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (recepito in Sicilia con l.r. 16 dl 10/08/2016) prevede che *“il **permesso di costruire in deroga** agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale (...).La deroga del **permesso di costruire** (...) può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi...”. Il Consiglio di Stato con sentenza aprile 2014, n. 1902, ha precisato che il criterio interpretativo del **permesso di costruire in deroga** è quello di carattere restrittivo (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio 2011 n. 4234), in considerazione del fatto che le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all’armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione e restano legittime fin quando non incidono su destinazioni di zona che attengono all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici.*

**6. L’estensione dell’area oggetto di variante risulta sovradimensionata rispetto all’impianto da realizzare.** Secondo i dati riportati nel progetto di massima, il nuovo stabilimento prevede una superficie coperta di mq. 11.291 ed un volume mc. 105.232,00 : a cui corrispondono, nel rispetto dei parametri di densità territoriale ( $Dt = mc/mq$  1,00) e fondiaria ( $Df = mc/mq = 1,5$ ) della zona D1 del PRG, un lotto edificabile di mq. 70.154 in un’area omogenea estesa per mq. 105.232 comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (quest’ultima riducibile in relazione alla esistenza e monetizzazione delle aree urbanizzazione secondaria all’interno della zona D1). La variante urbanistica adottata, invece, prevede l’ ampliamento della zona D.1 del PRG su area agricola per mq. 154.159: con un surplus ingiustificato di oltre mq. 50.000,00. Perciò in palese violazione di Legge, e dichiaratamente al solo fine di favorire la valorizzazione delle aree agricole di proprietà della Ditta.

**7. Variante urbanistica in violazione del DM 01/04/1968 ed dell’art. 11 delle norme di attuazione del PRG.** La variante urbanistica adottata propone una superficie agricola complessiva di mq. 163.369 suddivisa in due aree omogenee a diversa destinazione : mq. 154.159 in Zona Territoriale Omogenea D1.1 per industrie insalubri; e mq. 9.210 in zona E.E1 che enuclea la *Casa Colonna Romana* sottoposta a tutela dal PRG vigente; oltre la viabilità di collegamento che si sviluppa a partire dal perimetro dell’area verso l’esterno. La zona omogenea D1.1 di superficie di mq. 154.159, assunta nel progetto di massima quale superficie fondiaria, e perciò totalmente lotto edificabile, è in contrasto all’art.11 delle norme di attuazione del PRG che prevede la sua costruzione tramite piano attuativo, ed al DM n. 1444/1968 che impone di

destinare almeno il 10% dell'area ad usi di interesse generale, verde e parcheggi pubblici: opere che per gli artt.2 e 5.1 DPR 447/98 andrebbero realizzate contestualmente all'impianto con oneri a carico della ditta e cedute al Comune unitamente alle aree di sedime; oppure monetizzate e realizzate a cura dell'Ente. Appare superfluo ricordare che il rispetto degli standards urbanistici nella pianificazione della zona D1, oltre che obbligo di legge, è di imprescindibile vitalità ed importanza funzionale.

**8. La variante urbanistica è adottata in elusione totale della procedura semplificata del SUAP, in violazione delle norme di settore ( DPR447/1998, 133/2008, 160/2010 e l.r.10/2000 art.37 e l.r.5/2011) -**Il progetto di massima del nuovo impianto, presentato in attuazione dell'art. 1 del protocollo d'intesa, trasmesso al Consiglio comunale per l'approvazione, privo di titoli di proprietà, di qualsiasi istruttoria tecnica e dei pareri prescritti, ha conseguito una semplice ed irrituale *presa d'atto* (anziché l'approvazione prescritta nel protocollo) con deliberazione CC. N. 38 del 22.04.2013, che viene citata quale presupposto della delibera CC di adozione della variante urbanistica in oggetto. Invero, la procedura fin qui adottata contrasta del tutto con il DPR 447/98 che rende obbligatoria la procedura del SUAP per il progetto di delocalizzazione di attività produttive (art. 2bis e art.5; DPR 160/2000 art.8.1; l.r.10/2000 art. 37 u.c.), attraverso cui il progetto in variante avrebbe dovuto avere acquisito tutti i pareri necessari, compreso quello dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in conferenza di servizio in seduta pubblica per consentire l'intervento dei soggetti portatori di interessi; e, qualora l'esito della conferenza di servizi avesse comportato la variazione dello strumento urbanistico, sulla proposta di variante si sarebbe dovuto pronunciare definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, (art. 5 DPR 447/98 ed art.37.6 l.r. 10/2000); ed in caso di approvazione del consiglio comunale, sarebbe stato rilasciato il permesso di costruire (ex art.15 del DPR 380/2001) contenente, anche, le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste in progetto (art. 2 del DPR 447/98, art. 16 del DPR 380/2001). Una procedura di semplificazione e di trasparenza, obbligatoria per legge, che avrebbe dovuto essere nell'interesse di tutti. [...]"

La stessa Commissione ha altresì unanimemente rilevato che:

A) il progetto di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale di Partinico N. 44 del 15/9/2016 avrebbe dovuto essere sottoposto a **VAS obbligatoria**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a) e dell'allegato IV, punto 7 – *Progetti di infrastrutture*, lett. g) [ovvero “*strade extraurbane secondarie*”, che secondo l'art. 3 del Codice della Strada sono quelle caratterizzate almeno da “*unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine*”, ed, infatti, tra gli interventi di cui al progetto di che trattasi, secondo l'*infra* richiamato D.A, sono previsti, quale “*opere di compensazioni territoriali-ambientali*” anche: “*L'adeguamento della viabilità di collegamento con la S.A. 113*”, nonché “*La nuova viabilità a servizio della zona D1 che collega la strada comunale Quattro Vanelli con la strada Provinciale SP39, lungo la quale verranno poste i servizi idrici e fognari di cui sopra*”] del D.Lgs. N. 152/2006 e non già a **verifica di**

**assoggettabilità a VAS** ai sensi del citato art. 6, comma 3, come nella specie, il cui procedimento è stato, invero, concluso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Autorità competente), con proprio Decreto Assessoriale N. 166/Gab. del 4/5/2016, così, tra l'altro, così decretando:

*“Art. 1: ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità e con l’osservanza di tutte le prescrizioni del parere n. 112 del 31/12/2015, reso dall’Unità di Staff 4/DRU, la Variante al P.R.G. proposta dal Comune di Partinico finalizzata alla delocalizzazione della Distilleria “Bertolino” mediante la modifica della classificazione dei terreni siti in c.da Bosco, in catasto al foglio n. Foglio n. 106, particelle nn. 5-7- 8-89-97-98-99-167-168-19-178-251-252-253-254-6 e 112 foglio n. 98, particelle nn. 227-230-398- 400-416-454-455-461-695-215-216-429-430-466-526-527-528-529-531-549-550-551 da zona “E” di verde agricolo a z.t.o D1.1-zona per impianti industriali e artigianali, a Zona E1.1-zona di verde agricolo di tutela ed in minor parte a viabilità di servizio della Zona D1 è **esclusa dalla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs.**”*

*Art. 2: La variante relativa alla modifica della classificazione urbanistica da z.t.o. D.2 a z.t.o. C.1.1. dei terreni siti in viale dei Platani, in catasto al foglio n. 19 part. nn. 49, 63, 64, 89, 94, 104, 722, 723, 1507, 1585, 1586, 1587, 1588, 1599, 2428, 2429, 2430, 19 dovrà essere assoggettata a VAS unitamente al piano attuativo unitario, comprensivo oltre che dell’area destinata propriamente alla residenza anche delle aree previste per attrezzature, viabilità e parcheggi e della progettazione della viabilità a servizio del nuovo insediamento residenziale con lo scopo di rendere fruibili le previste attrezzature pubbliche anche da parte degli abitanti residenti nelle contermini zone P.E.E.P.*

*Art. 3: Il Comune di Partinico, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all’Albo pretorio Comunale e sul proprio sito web. [...]”*

**B)** stante che l’innanzi richiamato D.A. prescrive che “Ambito c.da “Bosco”:  
L’attuazione dell’intervento è subordinata all’approvazione di un unico progetto da sottoporre a **Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)**, ex art. 23 e seguenti del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i, che dovrà riguardare, oltre all’impianto della distilleria, le seguenti opere di compensazioni territoriali-ambientali, in esecuzione ed integrazione di quanto stabilito dal protocollo di intesa tra il Comune di Partinico e al Distilleria Bertolino SPA del 9/4/2013:[...], la variante urbanistica per come approvata con la citata Deliberazione di C.C. di Partinico N. 44 del 15/9/2016, appare mancante del presupposto fondamentale di tale valutazione di impatto ambientale, anche solo nella forma di preliminare suo “screening”, posto che sull’impatto ambientale dell’intervento nel suo complesso avrebbe dovuto, in ogni caso, conformarsi detta variante urbanistica, non potendo essere viceversa;

**C)** dalla realizzazione del complessivo progetto di cui sopra non può escludersi che, nel lungo periodo, potrebbe derivarne nocimento per i bacini idrici, situati non distanti dalla zona del pianificato intervento nell’ambito “Bosco” del tipo di industria insalubre, a causa di potenziali infiltrazioni di inquinanti ambientali, dai quali la Città di Alcamo (e altre ancora, compresa l’area metropolitana di Palermo) si approvvigiona per fare fronte in parte preponderante ai propri fabbisogni di acqua potabile.

Inoltre, la Terza Commissione, sulla scorta delle superiori proprie decisioni, ha delegato lo scrivente Presidente, per come concertato con il Presidente del Consiglio

Comunale, intervenuto alla richiamata seduta della stessa del 6/12/2016, di predisporre una proposta deliberativa riguardante quanto in oggetto, da sottoporre, in via d'urgenza, all'approvazione del Consiglio Comunale, della cui trasmissione, a mezzo mail, anche di una copia per estratto, agli organi in indirizzo, è incaricato il Segretario, dipendente comunale Cat. C5, dott. Salvatore Bonghi.

**Atteso** che gli elaborati in originale alla delibera di Consiglio Comunale di Partinico n. 44 del 15/9/2016 sono stati depositati presso l'ufficio Delibere di detto Comune, in data 12/10/2016, sicché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, "chiunque" può presentare osservazioni fino a dieci giorni dal periodo di pubblicazioni (sessanta giorni), ovvero, nel caso di specie, entro il 21/12/2016, sulle quali il consiglio comunale di Partinico è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime, ovvero entro 20/1/2017;

### ***PROPONE DI DELIBERARE***

1. **Di approvare**, per tutto quanto in premessa richiamato, che il Comune di Alcamo ha interesse, quale ente esponenziale della Comunità stanziata, di condividere e fare proprie alcune delle summenzionate osservazioni formulate dal comitato "*Partinico libera da inquinamento*", con sede in Partinico, via Rossini, 30, ovvero quelle vertenti alla tutela di beni giuridici di particolare rilevanza pubblica, onde, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 301, D. Lgs. N. 152/2006, prevenire possibili effetti impattanti anche per il conterminare territorio comunale di Alcamo, che potrebbero derivarne dalla realizzazione del progetto di cui alla richiamata Deliberazione di C.C. N. 44 del 15/9/2016 del Comune di Partinico, riguardante "*Variante urbanistica ordinaria e specifica da zona E.1 (per usi agricoli) a zona D1.1 e zona E-1.1.oltre viabilità di servizio limitatamente all'ambito di intervento "Bosco" [esteso circa 16 ettari] ricadente in catasto al foglio di mappa 106 e 98 diverse particelle*", ed in particolare quelle di cui ai punti 1., 3., 4., 6., 7., 8., tutte in premessa riportate, in maniera pedissequa, nonché le ulteriori osservazioni espresse dalla Terza Commissione Consiliare, nelle propria seduta del 6/12/2016, di cui alle lettere **A**), **B**) e **C**) del secondo in premessa *Considerato*;
2. Di incaricare **il Segretario Generale di presentare al Comune di Partinico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, entro e non oltre il 21/12/2016**, le osservazioni alla richiamata Deliberazione N. 44 del 15/9/2016 di detto comune, per come approvate al punto 1., nonché di trasmettere le stesse, per opportuna conoscenza, sia ai Sindaci dei comuni aventi anch'essi i propri territori contermini a quello di Partinico, sia a quelli, area metropolitana di Palermo compresa, che attingono risorse idriche dal bacino dello Jato e, comunque, ad ogni altra sovraordinata autorità statale e regionale, che riterrà opportuno;
3. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, attese le sopra spiegate ragioni di provvedere in tempi brevi, ovvero entro il 21/12/2016.

Si dà atto che sull'argomento si sono registrati gli interventi dei seguenti Consiglieri ed Amministratori Comunali: Ferro, Messina, Pitò e Sindaco, i cui interventi saranno riportati in separato processo verbale di seduta.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore ordine del giorno che viene approvato ad unanimità dai 20 Consiglieri presenti e votanti.

### **Il superiore ordine del giorno è approvato**

Alle ore 2,15 del 15/12/2016, esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**  
F.to Baldassare Mancuso

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Vittorio Ferro

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3902

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/12/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Il Responsabile Albo Pretorio

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo li 21/12/2016

=====

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2016

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio 31/12/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno